

Tribunale di Patti

Patti 16 novembre 2020

A tutti i Magistrati in servizio presso il Tribunale di Patti e gli Uffici del Giudice di Pace di Patti, Mistretta, Naso, S. Agata di Militello, S. Angelo di Brolo e Tortorici

E per conoscenza
Al Sig. Presidente della Sezione Penale
Al Sig. Procuratore della Repubblica - Sede
Al Sig. Dirigente Amministrativo - Sede
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.
Al legale rappresentante della ETNA POLICE s.r.l.

DECRETO N. 91/2020

Oggetto: Svolgimento udienze civili e penali; prescrizioni per la puntuale attuazione dei decreti presidenziali nn. 44, 71 e 86 del 2020 nonché del decreto del Sig. Presidente della Sezione Penale del 4.11.2020

Con i decreti presidenziali in oggetto, numeri 44, 71 e 86 del 2020 nonché con il decreto del Sig. Presidente della Sezione Penale del 4.11.2020, sono state ripetutamente impartite tutte le più opportune prescrizioni sullo svolgimento delle udienze civili e penali, finalizzate ad evitare ogni possibile rischio di contagio derivante dall'infezione da COVID-19, in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria e del dilagante numero di casi accertati di persone riscontrate come "positive" anche nel territorio del circondario di Patti che comprende quaranta comuni.

Formulo, ancora una volta, un richiamo espresso alla scrupolosa osservanza di tutte le misure di igiene e profilassi necessarie ad assicurare lo svolgimento delle udienze civili e penali in condizioni di sicurezza.

Allego i decreti presidenziali numeri 71/2020 e 86/2020 nonché il decreto emesso dal Sig. Presidente della Sezione Penale il 4.11.2020, disponendo che i magistrati si attengano in modo puntuale a tutte le prescrizioni ivi contenute, ferme restando le decisioni organizzative calibrate per ogni singola udienza e rimesse alla discrezionalità del singolo giudice.

Si dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Il Presidente
Mario Samperi
SAMPERI
MARIO
16.11.2020
10:32:49
UTC



TRIBUNALE DI PATTI

Presidenza

Al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione indirizzo *settima-emergenzacovid@cosmag*.

Al Ministero della Giustizia – Gabinetto del Ministro

Al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giustizia

Al Sig. Prefetto di Messina

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Messina

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina

A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio presso il Tribunale di Patti
l'Ufficio del Giudice di Pace di Patti, Mistretta, Naso, S. Agata di Militello, S. Angelo di Brolo e Tortorici

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.

Ai Sindaci dei Comuni di Patti, Mistretta, Naso, S. Agata Militello, S. Angelo di Brolo e Tortorici;

Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Patti

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Messina

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Barcellona P.G.

Al legale rappresentante della CARPA Servizi Soc. Cooperativa

Al legale rappresentante della ETNA POLICE s.r.l.

Al legale rappresentante di Astalegale.net s.p.a.

DECRETO N. 211 2020

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV
Disposizioni successive alla fine del periodo feriale

Visto il decreto di questo ufficio numero 60/2020;
visto il d.l. n. 9/2020;
visto il D.P.C.M. del 4/3/2020;
visto il decreto del Capo del DOG del 6/3/2020;
visti il d.l. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, il d.l. n. 36/2020, convertito dalla legge n. 40/2020, ed il d.l. 28/2020, convertito dalla legge n. 70/2020;
visto il D.P.C.M. del 11/03/2020;
vista la Circolare del Ministero della Giustizia in data 12/03/2020 in materia di attività del personale in servizio presso gli Uffici UNEP;
viste le linee guida adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 26/03/2020;
visti i D.P.C.M. del 10/04/2020 e del 7/8/2020;
rilevato che persiste la condizione emergenziale derivante dal rischio di diffusione dell'epidemia da coronavirus da 20 19-nCoV;

che, pertanto, pure alla fine del periodo feriale, con la ripresa delle attività ordinarie, devono continuare a trovare attuazione le misure igienico-organizzative di cui ai decreti presidenziali 44/2020 e 60/2020, che di seguito si ribadiscono;

che, stante l'elevato rischio di diffusione del contagio, tutta l'organizzazione dell'attività giurisdizionale, fino alla cessazione dello stato emergenziale, deve essere improntata alla massima cautela ed all'assoluto rispetto delle norme prudenziali;

che, pertanto, restano invariate le cautele realizzate mediante: obbligo sistematico di impiego della mascherina nei locali pubblici; obbligo di distanziamento sociale; misure in materia di igiene dei locali e delle superfici; che, parimenti, nello svolgimento delle attività giurisdizionali e nell'erogazione dei relativi servizi, deve garantirsi, per quanto possibile il distanziamento sociale;

ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

1) salva l'adozione di ulteriori normative, l'attività giurisdizionale del Tribunale, e degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie previste dai codici di rito;

2) - gli Uffici del Giudice di Pace riprenderanno le attività giurisdizionali a regime ordinario;

MISURE GENERALI DI IGIENE E PROFILASSI

3) conformemente al disposto di cui al d.l. 2/3/2020 n. 9, al D.P.C.M. del 4/3/2020, al D.P.C.M. dell'11/3/2020 11103/2020, al D.P.C.M. del 10/04/2020 ed al D.P.C.M. del 7/8/2020 la segreteria e l'ufficio acquisti vorranno proseguire le procedure di acquisizione del materiale sanitario (con particolare riferimento a liquido igienizzante per le mani, guanti monouso e mascherine individuali), ad integrazione delle forniture già acquisite, curandone la distribuzione presso tutte le stanze del Tribunale, degli Uffici del Giudice di Pace del circondario e dell'Ufficio Nep di Patti;

4) la segreteria del Tribunale e le segreterie degli altri uffici giudiziari, provvederanno alla custodia dei dispositivi di protezione individuale ed alla somministrazione al personale in base alle effettive esigenze, avendo cura di evitare sprechi, tenuto conto della limitatezza delle risorse disponibili sul mercato;

5) i responsabili delle imprese addette alle pulizie dei locali cureranno con il massimo scrupolo che, in occasione degli interventi giornalieri, si proceda alla pulizia di tutte le superfici di lavoro (scrivanie, scranni, banchi, ripiani) e delle maniglie delle porte mediante disinfettanti a base di cloro o alcool; cureranno, altresì, la quotidiana sanificazione di tastiere, mouse e microfoni mediante idonei prodotti;

6) il responsabile dell'impresa addetta ai servizi di vigilanza, doterà il personale, esposto a continui contatti con il pubblico, di idonee mascherine, oltre che di guanti;

7) il personale di cancelleria a diretto contatto con il pubblico (in particolare: il personale di udienza, il personale all'ingresso degli uffici, il personale dei front-office ed il personale delle cancellerie aperte all'utenza), il personale di cancelleria che si trovi ad operare in postazioni ove non sia possibile garantire stabilmente il distanziamento di almeno un metro, nonché i magistrati impegnati in udienza quando siano presenti soggetti diversi dal magistrato e dall'ausiliario, dovranno indossare le mascherine in dotazione all'ufficio; le mascherine dovranno essere indossate ininterrottamente per tutta la durata del servizio a contatto con il pubblico, e dovranno coprire adeguatamente naso e bocca;

8) nei corridoi degli uffici saranno collocati distributori di liquido igienizzante;

9) tutti gli utenti e gli avvocati che intendano accedere nei locali del Tribunale o degli altri Uffici giudiziari dipendenti dal Tribunale, dovranno essere muniti di mascherina di protezione o di altro analogo strumento di protezione individuale atto a coprire stabilmente la bocca ed il naso;

10) all'interno dei locali aperti o esposti al pubblico, comprese le aule di udienza, del Tribunale e degli altri uffici giudiziari dipendenti dal Tribunale, è fatto obbligo di indossare



permanentemente ed in maniera corretta (copertura di naso e bocca) le mascherine di protezione individuale previste dalla legge e dalla normativa secondaria nazionale e locale;

11) il magistrato cui compete la direzione dell'udienza curerà di far rispettare l'obbligo di indossare le mascherine di protezione individuale, nonché di attivarsi, eventualmente richiedendo l'intervento del personale di vigilanza e della Forza Pubblica, per l'adozione delle misure di competenza, nel caso di presenza di persone che omettano di indossare il dispositivo di protezione individuale;

12) il personale di magistratura ed amministrativo, che dovesse rilevare all'interno dell'ufficio giudiziario la presenza di persone prive di mascherina, è legittimato a richiedere l'intervento del personale di vigilanza e della Forza Pubblica per l'adozione delle misure di competenza;

13) è, in ogni caso, inibito l'accesso agli Uffici a tutti coloro che presentino sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre);

14) il responsabile dell'impresa addetta ai servizi di vigilanza, istruirà il personale al fine di fare rispettare quanto prescritto ai punti precedenti;

15) allo scopo di ridurre i rischi di contagio, tutti i frequentatori degli uffici giudiziari del Circondario sono tenuti a:

- evitare i contatti (comprese le strette di mano) con gli interlocutori;

mantenere, per quanto possibile, una distanza dagli interlocutori non inferiore a m. 1,5;

- lavare frequentemente le mani o fare uso di appositi disinfettanti;

- igienizzare le superfici con cui si è più frequentemente a contatto;

- coprire bocca e naso in caso di colpi di tosse o starnuti;

- evitare gli assembramenti all'esterno delle aule e delle stanze di udienza;

evitare di stazionare nei corridoi;

MISURE DI IGIENE E PROFILASSI CON RIFERIMENTO ALLE UDIENZE

16) per quanto possibile, nei limiti delle vigenti disposizioni normative, sarà cura dei magistrati disporre che le udienze si tengano senza presenza di parti e procuratori, mediante scambi cartolari;

17) in tutti i casi in cui le udienze implicino la presenza fisica di avvocati, parti, testimoni o ausiliari, i magistrati cureranno di fissare i procedimenti a orario, onde evitare il formarsi di assembramenti; in ogni caso sarà cura della cancelleria, d'intesa con il magistrato, provvedere all'affissione di elenco dei procedimenti da trattare con indicazione, per ciascuno, dell'orario di chiamata, elenco che sarà comunicato alle parti con almeno 24 ore di anticipo mediante inserimento nel fascicolo telematico su consolle; i difensori avranno cura di presentarsi presso l'Ufficio Giudiziario nell'imminenza dell'orario fissato, onde evitare affollamenti;

18) sussistendo ragioni di ordine pubblico e di igiene pubblica, onde scongiurare il rischio di diffusione del contagio e per tutto il tempo in cui resta confermato lo stato di emergenza sanitaria nazionale, il giudice procedente, ai sensi degli artt. 128 c.p.c. e 472 c.p.p., potrà disporre che l'udienza pubblica si svolga a porte chiuse, con la sola presenza delle parti e dei rispettivi difensori, nonché degli eventuali testi, consulenti o ausiliari;

19) è, in ogni caso, vietata la permanenza degli avvocati, delle parti e dell'utenza nei corridoi ed all'esterno delle stanze dove si tiene l'udienza;

20) per le esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica sopra evidenziate gli avvocati e i procuratori si renderanno parte diligente adoperandosi affinché, in tutti i casi in cui la presenza delle parti personalmente non sia necessaria ai fini della difesa, i propri assistiti non si presentino né in Tribunale, né, tanto meno, in udienza. I Consigli dell'Ordine cureranno che la presente disposizione venga recepita e compresa nelle sue finalità dai rispettivi iscritti;

MISURE DI IGIENE E PROFILASSI CON RIFERIMENTO AI SERVIZI DI CANCELLERIA

21) le modalità di erogazione di tutti i servizi di cancelleria verranno disciplinate con apposito

decreto del Dirigente, eventualmente a firma congiunta con il Presidente o del Dirigente Unep, allo scopo di evitare sovraffollamento e di scaglionare l'accesso all'ufficio; a tal fine si dovrà prevedere, per quanto possibile, che l'accesso dell'utenza ai servizi di cancelleria avvenga previa prenotazione telematica o, in subordine, telefonica;

22) ove i servizi di cancelleria non possano essere erogati presso una postazione di front-office, deve prevedersi che l'accesso alle singole stanze, quando necessario, avvenga non più di una persona per volta;

23) non è mai consentito l'accesso alle segreterie a utenti o avvocati privi di mascherina di protezione individuale.


Si comunichi alle Organizzazioni Sindacali.

Si comunichi a tutti i soggetti in indirizzo.

Si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale e si affigga nei locali degli Uffici Giudiziari del Circondario.

Patti, 3 settembre 2020

Il Presidente del Tribunale
Mario Samperi





D.P. N. 86/2020



TRIBUNALE DI PATTI
IL PRESIDENTE

Patti 30 ottobre 2020

Al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione indirizzo
settima-emergenzacovid@cosmag.

Al Ministero della Giustizia – Gabinetto del Ministro

Al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giustizia

Al Sig. Prefetto di Messina

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Messina

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti

Al Sig. Dirigente Amministrativo

A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio presso il Tribunale di Patti e
gli Uffici del Giudice di Pace di Patti, Mistretta, Naso, S. Agata di Militello, S. Angelo
di Brolo e Tortorici

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.

Ai Sindaci dei Comuni di Patti, Mistretta, Naso, S. Agata Militello, S. Angelo di
Brolo e Tortorici;

Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Patti

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Messina

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Barcellona P.G.

Al legale rappresentante della CARPA Servizi Soc. Cooperativa

Al legale rappresentante della ETNA POLICE s.r.l.

Al legale rappresentante di Astalegale.net s.p.a.

DECRETO N. 86/2020

OGGETTO: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI E
PENALI PER EFFETTO DEL D.L. 137 DEL 28 OTTOBRE 2020; DEPOSITO ATTI;
MISURE DI IGIENE E PROFILASSI.

Letti i precedenti provvedimenti adottati nel corso della fase emergenziale a seguito di
infezione epidemiologica da COVID-19 in materia di svolgimento dell'attività
lavorativa e presenza del personale amministrativo presso il Tribunale di Patti e gli
Uffici del Giudice di Pace del circondario;

ritenuto che con D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, all'art. 23 è stato disposto che *“dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui
all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove
non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo”*;

in ossequio alle disposizioni contenute nel D.L. n. 137/2020 si richiama l'osservanza
delle seguenti disposizioni

UDIENZE A PORTE CHIUSE

Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse.

MATERIA CIVILE E DEL LAVORO UDIENZE CIVILI A TRATTAZIONE SCRITTA

Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di **separazione consensuale** di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di **divorzio congiunto** di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto di partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di divorzio, di non volersi conciliare.

UDIENZE CIVILI MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO

La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei

soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

Ai sensi dell'art. 23, comma 7, D.L. 137/2020, il giudice può partecipare all'udienza da remoto anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

UDIENZE PENALI

La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, secondo le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis disp. att. c.p.p.

Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.

Tali modalità non risultano applicabili alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.

DEPOSITO DI ATTI, DOCUMENTI ED ISTANZE

In linea generale, l'art. 24 del D.L. 137/2020 prevede che, per tutti gli atti, documenti e istanze, comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 gennaio 2021, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato sul Portale dei servizi telematici.

Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo il personale provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

MISURE GENERALI DI IGIENE E PROFILASSI

Si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui ai decreti presidenziali numeri 44/2020 e 71/2020 e di quello adottato il 23 ottobre 2020.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale di Patti e l'affissione nei locali degli Uffici giudiziari del circondario.

Il Presidente
Mario Samperi



SAMPERI
MARIO
30.10.2020
12:41:36
UTC

Tribunale di Patti.

Sezione Penale

Ai Sig. giudici anche onorari della Sezione Penale

Al Sig. dirigente reggente, dott. A. Ciccia

Al direttore di cancelleria settore penale, dott.ssa B. Fazio

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti

Ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Patti, Messina e Barcellona P.G.

e p.c. al Sig. Presidente

Tribunale di Patti

Dott. M. Samperi

Oggetto: indicazioni per una compiuta attuazione dei decreti presidenziali nn. 44, 71 e 86 del 2020

In funzione di una compiuta attuazione dei decreti presidenziali in oggetto ed in ragione dell'ormai conclamata espansione dei rischi connessi alla diffusione del virus SARS-COV II, diviene ineludibile la formulazione di talune indicazioni sulla gestione delle udienze penali (tutte) tracciando tre direttrici fondamentali ovvero tre priorità

- nei **provvedimenti di rinvio** dei procedimenti e dei processi penali, i giudici avranno cura di individuare anche l'**orario esatto** di celebrazione del processo, di programmare un numero di procedimenti e processi tale da garantire che non si formino, né in aula, né negli ambienti prossimi all'aula assembramenti tra professionisti avvocati, periti, parti e testi, in attesa della chiamata del processo; è, poi, auspicabile che la (successiva) citazione dei testi sia fatta curando l'indicazione anche dell'orario di chiamata del processo;
- con riferimento, poi, alle **udienze già calendarizzate** sarà cura dei giudici ricalibrare la programmazione delle attività di udienza anche modificando gli orari dei procedimenti ma sempre evitando le anticipazioni dell'orario già indicato a verbale che imporrebbe, invero, l'attivazione di procedure di notificazione gravose per il personale di cancelleria; a tal fine sarebbe auspicabile che per la singola udienza, con congruo anticipo, sia redatto un sintetico **calendario** con l'indicazione specifica degli orari nei quali verranno chiamati i singoli procedimenti o processi (secondo lo schema allegato alla presente missiva); che siffatto calendario sia pubblicato sul sito del Tribunale di Patti, proiettato sugli schermi collocati all'interno dell'atrio, affisso sulla porta di ingresso dell'aula d'udienza e trasmesso ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Patti, Messina, Barcellona P.G. e Palermo i quali, nell'ottica di una proficua collaborazione, valuteranno se dare adeguata pubblicità ai detti calendari presso i propri iscritti.
- nel corso dell'udienza è raccomandata l'**adozione di tutte le precauzioni utili** ad evitare possibili contagi; fermo restando che l'udienza potrà essere celebrata a porte chiuse, come disposto nel decreto del Sig. Presidente del Tribunale (d.p. n. 86/2020); il giudice garantirà all'interno dell'aula il necessario distanziamento tra i presenti, l'utilizzo dei dispositivi di protezione e potrà a tal fine segnalare i trasgressori all'Autorità competente.

Resta naturalmente ferma la libertà e l'autonomia del giudice nella organizzazione delle proprie attività.

Patti, il 4.11.2020

Il Presidente di Sezione
dott. U. Scavuzzo

